

IMPOSTE SUL REDDITO

I Bonus edilizi e la nuova definizione di credito “non spettante”

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Le nuove definizioni elaborate dalla Riforma fiscale per i **crediti d'imposta “non spettanti”** meritano di essere bene intese, in vista delle **future contestazioni di merito dell'Agenzia delle entrate** in tema di **bonus fiscali nell'edilizia**.

Precedentemente, il credito “non spettante” era definito dall'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), i cui commi 4 e 5 **ne tratteggiavano i confini**, rispettivamente, “in positivo” e “in negativo”. Il comma 4 positivamente sanciva che la **sanzione del 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione dovesse essere applicata** (salvo regole speciali), ogniqualvolta il credito d'imposta fosse **si stabilito “esistente”** (e dunque in sé spettante), ma impiegato in misura superiore a quella effettivamente competente, per l'eccedenza; o in violazione delle modalità di **utilizzo disposte dalla legge vigente**.

Il successivo comma 5, a sua volta, con formulazione “in negativo”, ossia “per esclusione”, nel dire il credito “inesistente”, **laddove connotato da vizi sostanziali non individuabili** mediante i controlli di cui agli [articoli 36-bis](#) e [36-ter, D.P.R. 600/1973](#), implicitamente statuiva essere “non spettante”, quel credito **il cui vizio risultava**, invece, **intercettabile** proprio per **via controlli di liquidazione e formali**. Anche in ambito di crediti da bonus fiscali, l'[articolo 121, comma 4, secondo periodo, D.L. 34/2020](#), riprende la qualificazione fin qui vista, statuendo che, nelle operazioni di **cessione del credito e di sconto in fattura**, la responsabilità dei fornitori e dei cessionari emerge solo in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore **rispetto all'importo corretto**: confermando la lettura per cui **il credito d'imposta è “non spettante”** se credito reale, solo **malgovernato dal punto di vista del computo matematico** o delle modalità di utilizzo, **con errori per esempio nel conteggio degli importi** o nella ripartizione pro quote annuali, **individuabili mediante i più ordinari controlli automatizzati**.

Oggi, l'identità del credito “non spettante” muta radicalmente e si fa più definita, contrapponendosi non solo alla definizione di credito “inesistente”, ma anche alla **nuova casistica dei crediti solo formalmente viziati e dunque “ravvedibili”**, ex [articolo 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997](#), di cui a breve.

La norma di riferimento resta sempre l'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#), che ora rinvia alla **definizione “tripartita” di credito “non spettante”** come dettata, per l’ambito sia tributario sia penal-tributario, dall'[articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies, numeri 1\), 2\) e 3\), D.Lgs. 74/2000](#) (come risultante dalle modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario dall'[articolo 1, D.Lgs 87/2024](#)).

Di tale nuova formulazione “tripartita”, **solo la casistica di cui al n. 1)**, della lettera g-quinquies, si avvicina alla previa definizione del **credito “non spettante” sopra analizzata**: facendosi riferimento al credito fruito in violazione delle modalità di utilizzo previste, o fruito (per la sola eccedenza) in **misura superiore a quella stabilita** dalle norme vigenti. Può ricondurvisi il caso del credito calcolato nella **misura piena del 110%, laddove la misura corretta era quella inferiore del 70%**.

Una casistica nuova di **credito “non spettante” emerge**, invece, **al n. 2)**, della citata lettera g-quinquies: trattasi dei crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, sono fondati **su fatti non rientranti nella disciplina attributiva** del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti **ai fini del riconoscimento del credito**. Potrebbe farsi rientrare in tale casistica, per ipotesi, il caso della successiva **statuizione di nullità della delibera condominiale di approvazione dei lavori**.

Infine, **al n. 3)** della citata lettera g-quinquies, **si definiscono “non spettanti”**, i crediti utilizzati in difetto dei **prescritti adempimenti amministrativi**, espressamente previsti a pena di decadenza. Può essere riconducibile a tale casistica, per esempio, **il credito facente capo a lavori non ritualmente** preceduti dalla **preventiva notifica all’ASL**.

Come si vede, la nuova e più elaborata formulazione del credito “non spettante” è suscettibile di attrarre, nel suo spazio di applicazione, casistiche prima sussumibili più genericamente in ipotesi di “inesistenza del credito”, con conseguente **applicabilità di sanzioni proporzionali** complessivamente più lievi: o al **30%, per le violazioni commesse fino al 31.8.2024**; o al **25% ex comma 4-bis**, dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), per le violazioni commesse **a partire dall’1.9.2024** (giusto quanto prescritto dall'[articolo 5, D.Lgs. 87/2024](#), escludente il favor rei).

Infine, quale ultima e nuova fattispecie di patologia del credito d’imposta, la Riforma prevede, al nuovo comma 4-ter, dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), anche l’applicabilità di una **sanzione fissa nella misura di 250 euro**, per i casi in cui il credito venga speso in compensazione in mancanza dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, e **ricorrano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma**: che gli adempimenti omessi non siano previsti a pena di decadenza; e che la violazione commessa **sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di commissione della violazione**, (oppure entro un anno dalla commissione della violazione stessa, in assenza di una dichiarazione). Come si vede, l’ordinamento finalmente valorizza, ai fini sanzionatori, **casistiche di errori “formali”**, ora ravvedibili ed emendabili in misura fissa **attraverso meccanismi paragonabili alla remissione in bonis**, di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#). La spinta alla “sanatoria” via sanzione formale, laddove applicabile, è forte: dovendosi irrogare,



invece e nuovamente, se non sanata tempestivamente, **l'omissione dell'adempimento non decadenziale**, la già vista sanzione del 25% del credito scorrettamente compensato, ai sensi del predetto comma 4-bis, dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), che funge da **norma di "chiusura" del sistema**. La nuova casistica di vizio "formale" del credito cui al comma 4-ter, dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), è da inquadrare con attenzione, dovendosi valutare in concreto se sia davvero in grado di **"erodere spazio" a contestazioni più gravi**, suscettibili di sanzione proporzionale, pure **in ambito di bonus fiscali**.